



Osservazioni in ordine ai disegni di legge sulla legittima difesa e sull'aggravamento delle pene per i reati di violazione di domicilio, furto, rapina, all'esame della Commissione permanente Giustizia.

Onorevoli senatori,

l'Unione Nazionale Vittime valuta con favore le proposte in discussione che propongono inasprimenti di pena per le violazioni di domicilio, i furti in abitazione, i furti con strappo e le rapine, e che la concessione della sospensione condizionale della pena sia limitata ai casi meno gravi e, comunque, subordinata all'integrale risarcimento del danno.

La tutela dei cittadini si attua anche attraverso la dosimetria della pena, cercando di limitare la commissione dei reati rendendo eccessivo per l'agente sopportare il rischio dell'operazione. Per raggiungere tale obiettivo occorre, inoltre, che l'esecutività della pena sia effettiva; non vogliamo disconoscere la funzione rieducativa che la pena deve avere e che deve passare anche attraverso la concessione di benefici penitenziari. Questi, tuttavia, devono essere riconosciuti dopo un'attenta analisi del reo e del suo percorso riabilitativo, e a una certa distanza dal fatto; nell'immediatezza, viceversa, deve svolgere il suo compito la funzione retributiva della pena, e nei confronti dello specifico soggetto che ha commesso il reato, e come monito per la collettività. Per questo motivo crediamo sia anche necessario riflettere attentamente se non sia il caso di escludere dal beneficio del rito abbreviato, e quindi della riduzione di un terzo della pena, i reati violenti in argomento. Il beneficio del tempo processuale risparmiato non può essere subordinato a un senso di giustizia che viene eccessivamente compresso quando si sentono irrogare pene minimali per fatti gravi. D'altro canto il reo, se ritiene, può consentire alla riduzione della tempistica processuale non opponendosi alla produzione dibattimentale del materiale probatorio acquisito in sede di indagini, e così facendo fornire una prima dimostrazione di

UNAVI Unione Nazionale Vittime

Via San Quirico, 24 - 27015 Landriano (PV)

ufficiostampa@unavi.it - presidenza.unavi@gmail.com

C.F. 96076870185



“collaborazione processuale” che può fargli guadagnare la concessione delle attenuanti generiche. L’ulteriore riduzione del terzo della pena per i più gravi reati pare francamente eccessiva.

In ordine alle proposte di modifica dell’istituto della legittima difesa, ci permettiamo di rassegnare le seguenti riflessioni:

- 1) Inserire nel tessuto normativo i concetti di aver agito in stato di concitazione o paura o condizionamento psicologico quali cause di esclusione della punibilità, così come fanno i disegni di legge n. 199, 253, 392, può presentare il rischio di introdurre nuovi e interminabili temi di discussione nel procedimento con l’intervento di ulteriori periti e consulenti (oltre ai classici esperti balistici e medico-legali), e conseguenti ulteriori costi, per determinarne sussistenza e grado. Sarebbe più appropriato un riferimento meno discrezionale guardando, più che all’esperienza tedesca, ai cugini d’oltralpe e, dunque, agli articoli 122-5 e 122-6 del codice penale francese.
- 2) La proposta di modifica contenuta nel disegno di legge n. 253 che interviene sul concetto di “offesa ingiusta” inserendo al primo comma dell’art. 52 c.p. l’inciso *“come percepita dall’agredito al momento dell’insorgenza del pericolo”* non sembra aggiungere nulla di significativo al presupposto che un’offesa debba esservi, creando viceversa problemi interpretativi e forse inutili sovrapposizioni con la “putativa”. Condivisibile appare la proposta di eliminare nel secondo comma il riferimento alla “desistenza”, anche se auspichiamo che l’intervento riformatore possa essere più incisivo e profondo.
- 3) Condividiamo nella maniera più assoluta l’inserimento del concetto di presunzione di legittima difesa per chi si difenda da intrusioni nelle private abitazioni, così come fatto proprio dal disegno di legge 253 nella proposta di aggiunta di un ultimo comma dell’art. 52 codice penale e nella sua più ampia



strutturazione quanto al concetto di domicilio inserita nel disegno di legge 652 che allarga l'applicazione anche ai luoghi ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Si tratta di luoghi "sacri" per la vita di ogni cittadino, a cui in quel momento deve essere riconosciuto "il diritto" di difendere la propria vita, la propria integrità personale, il proprio domicilio e i propri beni senza doversi travestire da fine giurista e psicologo per capire le intenzioni letali o meno di chi entra in casa, pretendendo altresì che egli ragioni con quella razionalità e freddezza che in quel momento non può avere. Nel testo, onde evitare problemi interpretativi, dovrebbe essere meglio chiarito che le condotte intrusive dovute a ingresso non consentito, effrazione, violenza, minaccia con uso di armi, sono tra loro alternative, mentre nell'attuale formulazione si potrebbe ricavare il dato, letterale, che le ultime due debbano comunque succedere a una condotta di ingresso non consentito o effrazione. Tale considerazione muove dalla convinzione che la lettura "alternativa" delle condotte summenzionate sia, appunto, quella voluta dai proponenti di questo disegno di legge, come si ricava dall'esame della relazione accompagnatoria e dal richiamo al codice penale francese. Così interpretato, il disegno di legge 652, laddove propone l'aggiunta di un ultimo comma all'art. 52 c.p., si sovrapporrebbe con la proposta contenuta nel disegno di legge 563, e in particolare con il testo del "nuovo" comma 2 dell'art. 52 c.p. L'approvazione di questi testi imporrebbe poi di domandarsi se l'attuale secondo comma dell'art. 52 c.p. possa ancora avere un suo spazio applicativo, o non debba essere abrogato. Non si può, a questo punto, non fare un accenno ai possibili riverberi costituzionali e giurisprudenziali di una norma così strutturata, ben presenti nella memoria di chi si è fortemente battuto nel 2006 per la riforma dell'istituto della legittima difesa. Allora la riforma si salvò dalla declaratoria di incostituzionalità, ma al prezzo di una lettura costituzionalmente orientata della norma che ne



impedì, di fatto, la completa applicazione per come voluta dal Legislatore. Non vogliamo avanzare nefasti presagi, ma semplicemente porre il punto e invitare alla riflessione. Riteniamo che già allo stato delle cose una corretta valutazione dei diritti, tutti, delle parti contrapposte, banditi e onesti cittadini, legittimi la “costituzionalità”, nazionale ed europea, della norma in proposizione; se si è dunque convinti si vada avanti, ma la storia e la cultura giuridica del nostro Paese sono lì ad ammonirci. In ossequio al noto principio che “il meglio è nemico del bene” si potrebbe pensare di introdurre elementi di limitazione alla regola generale che possano scongiurare i summenzionati pericoli, facendo comunque decollare una normativa più garantista per la difesa dei diritti degli onesti cittadini, in attesa che un più ampio spirito di riforma, con interventi anche a livello costituzionale, possa portare la svolta al suo compimento. In questo senso si potrebbe far ricorso al concetto di *“ragionevole necessità del mezzo impiegato per impedirla o respingerla”* (l’aggressione ingiusta) del codice penale spagnolo; oppure, meglio ancora, al codice francese che all’art. 122-6 introduce la presunzione di legittima difesa per chi si difende da atti commessi con violenza e per chi anche solo si opponga alla violazione di domicilio commessa con effrazione, violenza o inganno purché ciò avvenga di notte. Il concetto “di notte”, già presente nel disegno di legge della scorsa legislatura, e che ha suscitato reazioni che non meritava, ha il fine di estendere ulteriormente le possibilità reattive di una persona che, in un certo orario in cui si suppone riposi, si trova in una situazione in cui gli riesce più difficile capire cosa stia accadendo; si trova, per così dire, in una situazione di minorata difesa. A ogni buon conto si tratterebbe di consapevoli “paletti” per garantire la tenuta costituzionale della norma e la sua corretta applicazione pratica; ed infatti se la normativa spagnola e



francese sono rispettose delle rispettive costituzioni, pare francamente difficile pensare che nel nostro paese norme così strutturate possano non esserlo.

- 4) Le osservazioni sul disegno di legge 563, senza voler esprimere giudizi di assenso o dissenso alla volontà dei proponenti di introdurre una rivoluzione culturale oltre che giuridica trasformando la legittima difesa da fatto antiggiuridico tollerato dallo Stato a vero e proprio diritto, sono in sostanza già state esplicitate al punto precedente. Nello specifico riteniamo vada attentamente valutato se non sia il caso di inserire al primo comma dell'art. 52 c.p. il riferimento "all'offesa ingiusta", per chiarezza espositiva e per evidenziare che non sempre la difesa di un diritto contro il pericolo attuale sia lecita; e, inoltre, se non sia opportuno mantenere lo "storico" riferimento al fatto che l'esercizio del diritto escluda la punibilità o, comunque, la possibilità di essere penalmente perseguiti. Per quanto attiene la proposta di prevedere il concorso dello Stato alle spese processuali riteniamo che tale previsione di intervento di sostegno debba essere anticipato alle fase iniziali del procedimento. Dire che al termine del processo se verrà riconosciuta la legittima difesa si avrà il diritto al risarcimento delle spese non contribuisce ad aiutare la vittima che non ha capacità economiche sufficienti per ben difendersi durante tutto il procedimento penale. Difendersi bene significa scegliere un avvocato di livello, esperti balistici e medico legali di comprovata esperienza e professionalità; e non sempre e non tutti hanno le risorse. Occorre dunque che questa possibilità venga anticipata al momento in cui l'agredito che ha reagito abbia assunto la veste di indagato, magari dopo una sommaria valutazione della potenziale sussistenza della scriminante (ad opera di chi si dovrà valutare, si può pensare per es. a un collegio di esperti esterni alla pubblica amministrazione, o all'ordine degli avvocati competente per territorio), e al limite, in caso di esclusione ad opera dei giudici in sentenza definitiva, strutturare un sistema di ripetizione delle somme elargite. In caso di incapacienza del soggetto

UNAVI Unione Nazionale Vittime

Via San Quirico, 24 - 27015 Landriano (PV)

ufficiostampa@unavi.it - presidenza.unavi@gmail.com

C.F. 96076870185



a cui sono state anticipate somme sarà ovviamente impossibile ottenerne il ritorno, ma, a fronte di un danno economico sopportabile, pare di poter dire che sia questa l'unica strada per garantire l'effettività della difesa alle vittime. D'altro canto su questa strada si sono mosse le meritevoli leggi della Regione Lombardia e Veneto che dovrebbero essere prese a esempio per costruire un buon testo normativo, ovviamente migliorandole se sono da migliorare.

- 5) Il disegno di legge n. 5 prevede l'aggiunta di un secondo comma all'art. 55 c.p. che prevede l'eccesso colposo. La proposta è condivisibile anche se occorre porsi il tema della completa riscrittura dell'articolo, in conseguenza del testo di legge che verrà adottato sulla legittima difesa. E' poi utile rilevare che recentemente la Cassazione (Cass., Sez. V, sent. 2 febbraio 2018 (dep. 9 aprile 2018), n. 15713, Pres. Sabeone, Est. Pistorelli), ha stabilito che un eccesso di difesa sarebbe riconducibile alle forme del reato colposo, quindi omicidio o lesioni, a prescindere dall'art. 55. Appare quindi difficile, allo stato, formulare osservazioni sulla proposta, che sono da rinviare al momento in cui si avrà un testo definitivo sull'art. 52 c.p.

Presidente UNAVI

Paola Radaelli

Testo redatto in collaborazione

con l'avv. Marco Petrali